

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N.18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi

L'IMPEGNO



LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani




1974
2019

.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....



Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...

.....
 ...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869
.....

L'IMPEGNO



LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

La sua sopravvivenza
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli
mancare
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michèle Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Luca Scranvino, 46 anni - operaio

Paolo Petrazzini, 58 anni - insegnante

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Uliana Prarola, 63 anni - fiorista

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web-Designer

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA

COPERTINA



NORMATIVE

4

Seggiolini antiabbandono: le novità normative



CODICE DELLA STRADA

8

Autunno: il momento del cambio gomme





PEC

10

La validità della notifica a mezzo PEC



DASPO

12


Decreto Sicurezza: incostituzionalità dell'art. n. 28 ed estensione del Daspo ai presidi sanitari



LINEE GUIDA

14

Videosorveglianza: le linee guida europee sul trattamento dei dati personali



SPETTACOLI VIAGGIANTI

16

'Spettacoli viaggianti'



VENDITA PRODOTTI ALCOLICI

18

Prodotti alcolici: gli adempimenti degli esercenti alla luce dell'aggiornamento normativo



ATTUALITÀ

20

Polizia locale di Milano: riparte la 'contrattazione decentrata'



Seggiolini antiabbandono: le novità normative

Il provvedimento l'obbligo di dotarsi dei dispositivi di allarme per i seggiolini, cosiddetti 'antiabbandono' riguarda 1,8 milioni di bambini residenti in Italia. La sua entrata in vigore (7 novembre 2019) ha subito uno stallo operativo che ha generato il panico fra i cittadini interessati e tra le forze di Polizia addette ai controlli

di Giovanni Aurea, Sovrintendente di Polizia Locale

L

La legge n.117 dell'1 ottobre 2018 ha introdotto l'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono bambini all'interno dei veicoli. In conseguenza, il 7 novembre 2019 è scattato l'obbligo di dotarsi dei dispositivi di allarme per i seggiolini, cosiddetti "antiabbandono". È stato introdotto il comma 1 bis all'articolo 172 del Codice della Strada, il quale prevede che il conducente di un veicolo debba assicurarsi che i bambini al di sotto dei 4 anni a bordo utilizzino un sistema di ritenuta regolare e che sia



ETA' (approssimativa)	Normativa di riferimento	PESO	ALTEZZA	DISPOSITIVO	DESCRIZIONE
Da 0 a 9 mesi	ECE R 44/04	Da 0 a 10 kg		Gruppo 0	 Detta anche "navicella", sono dei lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato a base rigida generalmente venduti con il telaio anche nel cosiddetto dispositivo trio (lettino/ovetto/passeggino) e dotati di cinture apposite usate nel trasporto in auto o anche vendute separatamente se però il dispositivo è predisposto
Da 0 a 12 mesi	i-Size		da 0 a 75 cm	i-Size	 Detto anche "ovetto", si tratta di una prima seduta molto confortevole dotata di cinture di sicurezza proprie e fissata con le cinture della macchina dove il bambino è in posizione semi-sdraiata ma con una maggiore protezione alla testa e alle gambe. Fino a 9 kg (o 15 mesi secondo la nuova direttiva) il bambino deve essere trasportato in senso contrario alla marcia e mai posizionato sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag a meno che non possa essere disattivato.
Da 0 a 15 mesi	ECE R 44/04	Da 0 a 13 kg		Gruppo 0+	
da 4 mesi a 4 anni	i-Size	da 0 a 19 kg	da 61 a 105 cm	i-Size	
Da 9 mesi fino a 4-5 anni	ECE R 44/04	Da 9 a 18 kg		Gruppo 1	 Sono seggiolini auto che hanno ancora la loro cintura di sicurezza e devono essere fissati mediante la cintura di sicurezza (che va fatta passare all'interno della struttura in modo da impedire qualsiasi spostamento) o dispositivo Isofix (se la vettura è predisposta)
da 6 mesi a 4 anni	i-Size		da 67 a 105 cm	i-Size	
Da 4 a 6 anni circa	ECE R 44/04	Da 15 a 25 kg	(da 100 a 125 cm)	Gruppo 2	 Sono seggiolini auto dotati di braccioli e adesso anche di uno schienale e che servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare le cinture dell'auto che devono passare sopra il bacino e la spalla del bambino
Da 6 fino a 12 anni circa	ECE R 44/04	Da 22 a 36 kg	(da 125 a 150 cm)	Gruppo 3	 Seggiolino di rialzo senza braccioli che serve per aumentare l'altezza del bambino affinché si possano usare le cinture di sicurezza

presente un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino. Nel dettaglio, si tratta di un dispositivo di allarme che si attiva in caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nei seggiolini già in possesso oltre che nei seggiolini di nuova fornitura.

Il sistema prevede l'attivazione automatica a ogni utilizzo senza ulteriori azioni da parte del conducente: vengono prodotti segnali visivi e acustici che debbono essere percepibili sia all'interno che all'esterno del veicolo. Tali sistemi sono universali, possono essere utilizzati su più auto e hanno il vantaggio di poter essere utilizzati anche senza dover cambiare seggiolino così come negli altri seggiolini introdotti man mano che il bambino cresce.

Da quando è valida la sanzione

Purtroppo l'entrata in vigore del provvedimento (dal 7 novembre) che riguarda 1,8 milioni di bambini residenti in Italia, ha subito

uno stallo operativo a causa della limitata disponibilità sul mercato. Così nei giorni antecedenti l'obbligo, come era prevedibile è scattato il panico, sia fra i cittadini interessati che tra le forze di Polizia addette ai controlli.





Il Ministro Paola De Micheli si è impegnata pubblicamente a proporre un emendamento alla Camera in modo da posticipare l'entrata

in vigore all'1 marzo, tuttavia bisogna fare bene attenzione a non lasciarsi illudere dagli annunci dell'ultima ora: nonostante l'emendamento in

arrivo le sanzioni sono già in vigore e quindi applicabili dalle Forze di Polizia che devono attenersi alla norma in essere fino a quando non ci sarà una legge che annulli il provvedimento.

Il Governo per agevolare l'acquisto dei dispositivi, ha anche istituito un fondo utile a garantire un incentivo di 30,00 Euro cada uno, ma ahimè si è ancora in attesa delle modalità tecniche utili a usufruire del bonus, da parte del Ministero.





Sanzioni

Si rischia la sanzione per le seguenti casistiche:

1. Chi non ha il sistema antiabbandono;
2. Chi ha un sistema antiabbandono che non sia autorizzato dal produttore del seggiolino;
3. Chi ha un sistema che non è conforme ai requisiti;
4. Chi non ha attivato il dispositivo bluetooth o lo detiene non funzionante.

La sanzione amministrativa è di 83,00 € entro 60 giorni o di 58,10 € entro 5 giorni.

E' anche prevista la decurtazione di 5 punti patente. La sanzione colpisce il conducente o chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Nel caso di recidiva entro due anni lo stesso soggetto che incorre in una delle violazioni riguardanti l'articolo n. 172, oltre alla sanzione pecuniaria avrà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Nel caso in cui si monti un sistema non auto-



**Per informazioni scrivere a:
Aurea.Giovanni@gmail.com**

rizzato dal produttore si incorre nel comma 11 dell'articolo n. 172, ovvero alterazione del sistema di ritenuta, in questo caso si ha solo 'sanzione amministrativa' che prevede il pagamento di una somma da **41,00 euro entro 60 giorni o di € 28,70 entro 5 giorni.** ■

TRATTORIA PUB PIZZERIA

FUORI ORARIO

Via Rinaldini n. 33bis - 25078 Vestone (BS)
www.pizzeriafuoriorario.com info@pizzeriafuoriorario.com

TEL. 036581774

Autunno: il momento del cambio gomme

Con l'avvicinarsi della stagione invernale in gran parte delle strade italiane ritorna l'obbligo di circolare con catene a bordo, pneumatici invernali o gomme 'four season' per poter affrontare al meglio il freddo, il gelo e il ghiaccio depositato sul manto stradale

di Michele Bruno Albamonte

D

Da quando scatta l'obbligo

A partire dal 15 novembre è entrato in vigore in gran parte d'Italia l'obbligo di effettuare il cambio pneumatici invernali. La legislazione italiana prevede la finestra di un mese per mettersi in regola con il cambio gomme invernali: dal 15 ottobre fino al 15 novembre di ogni anno. In alternativa, si potrà lasciare montati i pneumatici estivi e tenere in auto le catene da neve da montare al bisogno.

Chi lo dice

Dal 2010 il nuovo Codice della strada (legge n. 120 del 29 luglio) ha dato la possibilità agli enti gestori del traffico stradale (Anas, Province, Comuni, società per le Autostrade e in rari

casi le Regioni) di imporre l'obbligo agli automobilisti di avere catene da neve a bordo o in alternativa di montare pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile (salvo proroghe) ai sensi della direttiva del ministero dei Trasporti del 16/01/2013 - Prot. n. RU/1580 - Circolazione in periodo invernale e relativi chiarimenti con Circolare - 17/01/2014 - Prot. n. 1049 - Pneumatici invernali.



Occhio al cartello

L'obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali o gomme four season (pneumatici quattro stagioni) è segnalato su cartelli stradali. L'obbligo non vale ovunque in Italia, ma solo dove l'ente ha emanato l'ordinanza. Quindi, in Italia, ci sono obblighi a macchia di leopardo.

Quante gomme bisogna cambiare

Si raccomanda di montare i pneumatici invernali su tutte e quattro le ruote del veicolo. Tale raccomandazione diventa un obbligo se il veicolo è un 4x4, in quanto, montando solo due pneumatici invernali sulle ruote motrici, si aumenta il rischio di instabilità del veicolo stesso e la diversità di usura degli pneumatici. Inoltre, in generale nel lungo periodo, montare 4 gomme invernali invece di 2, consente maggiore sicurezza e un effettivo risparmio di denaro. Se si decide di montare solo due pneumatici invernali sulle ruote anteriori, il resto delle gomme è più esposto ai rischi legati alla presenza di ghiaccio e neve; la vettura rischia così di perdere aderenza con il fondo stradale, scivolando sull'asfalto con aumentato rischio di testacoda nei veicoli a trazione anteriore o di uscire dalla traiettoria in curva per quelli a trazione posteriore. Se si decide di montare solo due pneumatici invernali sulle ruote posteriori, c'è il concreto rischio di rendere il veicolo inguidabile (instabilità, perdita totale del controllo del veicolo o sottosterzo).



Le sanzioni

Il Codice della Strada regola all'art. n. 6 (strade extraurbane) e all'art. n.7 (le strade urbane) la circolazione stradale. Tramite questi articoli l'Ente proprietario della Strada può decidere se sospendere o limitare la circolazione, in caso di neve o ghiaccio e obbligare all'uso dei prescritti mezzi antisdrucchiolevoli; l'inosservanza di tale obbligo, prevede una sanzione pecuniaria e l'imposizione del fermo del veicolo finché questo non viene messo in regola. ►►

347.9087620
via Giosuè Magni 3, Brivio (LC)

La validità della notifica a mezzo PEC



A cura di
Infocds

La semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna - a una determinata data e ora - del messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) contenente l'allegato notificato realizza il perfezionamento e la piena validità della notifica, indipendentemente dalla leggibilità degli eventuali allegati

La Posta Elettronica Certificata-PEC, istituita dall'art. n. 14 del DPR 68/2005 rappresenta un'innovazione nell'ambito della comunicazione tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. Sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale, la PEC viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

Il sistema coinvolge diversi attori:

- il mittente della comunicazione che trasmette il messaggio e gli allegati che si vogliono inviare in forma di posta elettronica certificata;
- il gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario;




- il destinatario di tale comunicazione;
- il gestore della casella di posta elettronica certificata intestata al destinatario.

Perché un messaggio di PEC vada a buon fine è necessario che mittente e destinatario siano in possesso di una casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati iscritti all'elenco pubblico tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il mittente produce il messaggio di posta elettronica e aggiunge gli eventuali allegati a corredo del messaggio. Per fare in modo che integrità del contenuto, data e ora di invio siano garantiti, una volta che il mittente ha compilato il suo messaggio, entra in gioco il suo gestore di PEC che, al momento dell'invio, crea un messaggio esterno, denominato 'busta di trasporto', nel quale vengono inseriti il messaggio del mittente e tutti gli eventuali documenti allegati.

Il gestore PEC del mittente invia una ricevuta di accettazione al mittente e la busta di trasporto al gestore





PEC del destinatario che verifica l'attendibilità della comunicazione PEC, consegna il messaggio nella casella destinataria e invia al mittente la ricevuta di consegna o in caso di problemi, la ricevuta di mancata consegna entro 24 ore.

In caso di esito positivo, il destinatario trova nella sua casella PEC il messaggio inviato dal mittente completo di tutti i documenti allegati in completa sicurezza ed efficienza.


Il mittente, invece, riceve la notifica che attesta la ricezione del suo messaggio o la presa in carico da parte del gestore di PEC del destinatario che aprirà e leggerà il contenuto appena ne avrà la possibilità.

Come accade per la raccomandata con ricevuta di ritorno, chi invia un messaggio di posta elettronica certificata ha, quindi, il modo di attestare sia la data dell'invio della comunicazione che la possibilità di sapere se il suo messaggio è arrivato o meno a destinazione, tramite la ricevuta di ritorno elettronica.

Con la sentenza n. 21560 del 21 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha, però, fornito un'importante lettura giurisprudenziale in merito alla modalità di notifica via PEC. Secondo la Corte, infatti, l'eventuale mancata lettura del messaggio da parte del destinatario (il difensore nel caso trattato dalla Corte), in caso

di malfunzionamento del proprio computer, andrebbe imputata a mancanza di diligenza di quest'ultimo che dovrebbe invece provvedere a dotarsi dei necessari strumenti informatici e verificarne l'efficienza.

Quindi, di fatto, per la Cassazione spetta di conseguenza al destinatario di informare il mittente incolpevole informare dei problemi connessi al non corretto funzionamento dello strumento telematico. Nel caso di specie, quindi, il difensore della controricorrente del dibattimento, che aveva ricevuto allegati illeggibili, avrebbe dovuto informare il mittente delle difficoltà tecniche verificatesi, al fine di fornirgli la possibilità di rimediare tempestivamente all'inconveniente incorso. Il principio di diritto qui affermato è che la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna - a una determinata data e ora - del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'allegato notificato realizza il perfezionamento e la piena validità della notifica. ▶▶



Decreto Sicurezza: incostituzionalità dell'art. n. 28 ed estensione del Daspo ai presidi sanitari

Per i giudici della Corte Costituzionale l'art. n. 28, primo comma del decreto-legge n. 113/2018 - cosiddetto Decreto Sicurezza -, è da eliminare poiché violerebbe la complessiva autonomia "costituzionalmente" garantita degli enti locali. Legittima, invece, l'estensione ai presidi sanitari del Daspo urbano, "atteso che il diritto alla salute di chi ha bisogno di cure o di accertamenti sanitari rimanga pienamente tutelato"

A cura di
**Domenico
Giannetta**

C Con sentenza n. 195/2019 del 24 luglio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del Decreto Sicurezza (decreto-legge n. 113/2018) nella parte in cui dispone il potere sostitutivo dei Prefetti nelle attività di comuni e province, perché lede l'autonomia degli enti locali e contrasta con il principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa.

Risulta quindi eliminato l'art. n. 28, primo comma del decreto-legge n. 113/2018, che ha inserito nell'art. n. 143 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, inerente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi degli amministratori locali, un nuovo sub-procedimento per l'attivazione dei poteri sostitutivi del prefetto sugli atti degli enti locali.

Se dalla relazione prefettizia non emergono né i presupposti per l'esercizio del potere governativo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali né quelli





Daspo urbano, divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di decoro e sicurezza pubblica, a condizione, però, che il divieto non si applichi a chi ha bisogno di cure mediche o di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze.

Nella sentenza si spiega che il diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. n. 32 della Carta Costituzionale, prevale sulle esigenze di decoro dei luoghi e di contrasto alle condotte sanzionate in via amministrativa, quali lo stato di ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio e il parcheggio abusivo.

Secondo tale interpretazione la norma è legittima atteso che il diritto alla salute di chi ha bisogno di cure o di accertamenti sanitari rimanga pienamente tutelato e non vi sia alcuna incidenza sull'organizzazione dei presidi sanitari, sicché non è violata la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute. ▶▶

per l'adozione di provvedimenti correttivi dell'azione dell'ente o sanzionatori dei dipendenti coinvolti nelle infiltrazioni mafiose, ma si rileva comunque una situazione di "mala gestio" dell'ente, il decreto introduceva nuovi poteri sostitutivi dei prefetti. In queste situazioni il prefetto avrebbe dovuto individuare i prioritari interventi di risanamento, indicare gli atti e assegnare un termine non superiore a 20 giorni per la loro adozione, scaduto il quale scatta(va) la sostituzione all'amministrazione inadempiente, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Per la Corte questo è incostituzionale poiché va a violare la complessiva autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali, riconoscimento della titolarità di "funzioni amministrative proprie" (art. n. 118, secondo comma, Cost.), della potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. n. 117, sesto comma, Cost.), nonché dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art. 119, primo comma, Cost.). In tal modo, infatti, s'innescava un nuovo potere prefettizio fondato su presupposti generici ed eccessivamente discrezionali, violando così il principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa.

Con la medesima sentenza la Corte dichiara invece legittima l'estensione ai presidi sanitari del cosiddetto



Videosorveglianza: le linee guida europee sul trattamento dei dati personali

“Linee Guida 3/2019 on processing of personal data through video devices” per la regolamentazione in materia di trattamento dei dati effettuato tramite videoriprese. Una delle aree più rischiose e oggetto di provvedimenti spesso pesanti da parte dei garanti europei con sanzioni che vanno dai 200.000 € emanate dal garante francese alle 120.000 £ del garante britannico

A cura di
Infocds

L’European Data Protection Board-EDPB, Comitato europeo per la protezione dei dati o Consiglio europeo per la protezione di dati è un organismo dell’Unione europea che a far data dal 25 maggio 2018 sostituisce il Gruppo previsto dall’art. n. 29 per la tutela dei dati ed è incaricato dell’applicazione del nuovo regolamento sulla protezione dei dati. Tale organismo ha adottato il 10 luglio 2019 le “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”, documento per il quale si è concluso la scorsa estate l’iter di consultazione pubblica, per fornire indicazioni su come interpretare e applicare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in relazione al trattamento di dati personali mediante l’utilizzo di video devices. Queste linee guida rappresentano il primo documento europeo che applica i principi del GDPR al trattamento dei dati effettuati tramite riprese video. In Italia, infatti,





l'ultimo documento in materia è il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010.

Il trattamento dei dati effettuato tramite videoriprese rappresenta di fatto una delle aree più rischiose e oggetto di provvedimenti spesso pesanti da parte dei garanti europei con sanzioni che vanno dai 200.000 € emanate dal garante francese alle 120.000 £ del garante britannico.

In accordo con le linee guida il GDPR non si applica nel caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente e secondo l'"Household exception" ('Eccezione domestica') le garanzie previste dal GDPR non si applicano nel caso in cui le telecamere riprendano esclusivamente attività domestiche e luoghi privati e non riprendano, anche parzialmente, uno spazio pubblico.

Non è, inoltre, sufficiente affermare che le telecamere sono installate per motivi di 'sicurezza': bisogna sempre specificare la base legittimante il trattamento dei dati analizzati tramite la videosorveglianza, come deve essere sempre reale e attuale il legittimo interesse su cui sono basate le riprese.

È altresì obbligatorio dimostrare la necessità dell'installazione di un impianto di videosorveglianza ed effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti: legittimo interesse del titolare verso diritti e libertà fondamentali dell'individuo ripreso.

Per quanto riguarda le videoriprese effettuate sulla

base del consenso: deve essere usato eccezionalmente come condizione di liceità delle videoriprese.

In tema di diritti degli interessati c'è l'ottenimento della conferma dal Titolare del trattamento in merito al trattamento o meno dei propri dati personali. Per la videosorveglianza ciò significa che una volta trascorso il momento di monitoraggio in tempo reale, se nessun dato viene archiviato o trasferito in alcun modo, il Titolare del trattamento potrebbe solo fornire l'informazione che nessun dato personale verrà più trattato.

Gli impianti di videosorveglianza richiedono poi alcuni adattamenti relativamente ai diritti concessi agli interessati dal GDPR. I titolari devono informare gli interessati con precisione relativamente alle informazioni di cui necessitano per poter soddisfare le richieste di accesso. Nel caso di richiesta eccessiva o manifestamente infondata, il Titolare può far pagare una somma all'interessato o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

In materia di trasparenza e obblighi informativi si consiglia l'utilizzo di un'informativa strutturata (cartello e informativa completa online o cartacea) affinché siano comunicate tutte le informazioni stabilite all'art. n. 13 del GDPR.

Il Garante ha, infine, sancito un periodo di standard di conservazione delle immagini stabilito in 24 ore. Tempi di conservazione superiori devono essere sempre giustificati. ▶▶



‘Spettacoli viaggianti’

A cura di
**Domenico
Giannetta**

Attività spettacolari, parchi divertimento allestiti a tempo o in maniera stabile, sia all'aperto che al chiuso, in area privata (parrocchiali, aree commerciali) o pubblica. Regolamentazione, adempimenti e scadenze in materia di codice identificativo rilasciato dai comuni. Il caso del Comune di Borgo d'Ale

Il termine spettacolo viaggiante identifica le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, ovvero i parchi divertimento allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile, sia all'aperto che al chiuso, in area privata (parrocchiale, commerciale ecc.) o pubblica.

Sono considerate attrazioni dello spettacolo viaggiante quelle inserite nell'elenco adottato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. n. 4 della l. 18/03/1968 n. 337, tali attrazioni prima di poter esercitare, deve essere registrata e munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune.

L'attività professionale di esercente lo spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. n. 69 del Tulp. Il Comune competente a tale rilascio è quello in cui è stabilita la sede legale della ditta. Come ogni attività economica anche quella di spettacolo viaggiante è soggetta alla pubblicità del Registro Imprese, pertanto la ditta deve essere iscritta presso il Registro della Camera di commercio.

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune dove è avvenuta la costruzione della struttura o dove è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore. Con la registrazione, l'attività di spettacolo viaggiante viene munita di un codice

identificativo rilasciato dal Comune stesso. Il codice deve essere riportato sulla targa metallica e apposto in una parte visibile della struttura registrata. Per le attività di spettacolo viaggiante già esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, lo stesso, all'art. n. 5, prevedeva un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l'ottenimento del codice identificativo. Poiché il D.M. 18/05/2007 è entrato in vigore l'11 dicembre 2007, il periodo transitorio entro il quale le attività di spettacolo viaggiante preesistenti dovevano provvedere all'ottenimento del codice identificativo, si è concluso con il mese di dicembre 2009. Quindi, a partire dal mese di gennaio 2010, la richiesta di rilascio del codice identificativo può riguardare solo nuove attività di spettacolo viaggiante oppure le sole attività esistenti in altri Stati





membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE. In caso di mancata registrazione di un'attività preesistente, la stessa non potrà più essere utilizzata, e per la successiva regolazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.

Per la registrazione è necessario presentare apposito modulo, con pagamento virtuale dell'imposta di bollo e relativa documentazione allegata, all'Ufficio SUAP. La Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo, per l'acquisizione del parere, può avvalersi di esperti esterni per:


- verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- sottoporre l'attività a un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

E' fatta salva la facoltà della Commissione di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti. Una volta acquisito il parere della Commissione, il Comune procede con la registrazione dell'attività e assegna un codice identificativo costituito in sequenza dal codice Istat del Comune, un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, a cura del gestore. Con circolare del 13 settembre 2019, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito all'annullamento dei codici identificativi dello spetta-

colo viaggiante registrati illegalmente dal Comune di Borgo d'Ale.

Nello specifico, dopo aver ricordato che la materia è disciplinata dal decreto ministeriale del 18 maggio 2007, artt. nn. 4 e 5, rispettivamente per le nuove attività e per quelle esistenti, si evidenzia il principio dell'inderogabilità della competenza amministrativa. Nel caso del Comune di Borgo d'Ale ciò significa che qualora l'ente abbia proceduto ad annullare d'ufficio il provvedimento illegittimo, deve preliminarmente verificare che ricorra almeno uno dei criteri di cui all'art. n. 4 per potersi nuovamente determinare sull'istanza del privato:

- in caso di riscontro negativo, l'intero procedimento andrà rimesso al Comune competente individuato perché nel relativo territorio sia presente la sede sociale del gestore ovvero l'attrazione, per essere sottoposta ai controlli;
- se invece il Comune convalida l'atto annullabile (perché è riconosciuta la competenza amministrativa), l'elemento mancante del parere/relazione dovrà essere acquisito a cura dello stesso Comune;
- per le attrazioni non disponibili nel territorio di riferimento, il Comune potrà invece richiedere l'atto endoprocedimentale, con acquisizione del parere tecnico, all'ente comunale nel cui territorio è installata l'attrazione;
- se presso il Comune così individuato non è stata istituita la Commissione di Vigilanza, il Comune rappresenterà l'esigenza alla Prefettura di riferimento. ►►



Prodotti alcolici: gli adempimenti degli esercenti alla luce dell'aggiornamento normativo



A cura di
Infocds

Con una nota dello scorso settembre l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti che hanno come oggetto gli esercizi di vendita di prodotti alcolici e la reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale

A Ai sensi dell'art. n. 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. 'Decreto crescita'), a decorrere dal 30 giugno 2019 era stato ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art. n. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell'art. n. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, a decorrere dal 29 agosto 2017.

Dopo quasi tre mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa che ha reintrodotta la denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, con la nota del 20 settembre 2019, Prot. n.131411/RU, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli esercizi di vendita di prodotti alcolici e reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale.

L'Agenzia delle Dogane ha delimitato la

platea di esercenti ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. n. 29 del D.Lgs. n. 504/1995 precisando che sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo.

Entro il 31 dicembre 2019 tali soggetti dovranno presentare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa, utilizzando l'apposito modulo di denuncia reperibile nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.





simo Ufficio dovranno essere presentate le eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per le attività di vendita avviate a decorrere dal 30 giugno 2019, l'Agenzia ricorda che la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia

ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in considerazione del fatto che lo stesso SUAP è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale non occorre presentare la denuncia a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

L'Agenzia delle Dogane ha, infine, precisato che le attività di vendita di prodotti alcolici durante il corso di sagre, fiere, mostre ed eventi simili a carattere temporaneo e di breve durata, non sono soggette all'obbligo di denuncia fiscale atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni.

La finalità della disposizione di cui all'art. n. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone infatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale. ►►



Analogo obbligo è previsto per quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. n. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, in possesso della licenza fiscale di cui all'art. n. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/1995, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio. Al mede-



Polizia locale di Milano: riparte la 'contrattazione decentrata'

Il rischio di decisioni unilaterali a discapito della Polizia locale, a partire da possibili tagli al salario accessorio e le inadempienze ancora da sanare attraverso il nuovo Contratto decentrato: il percorso tortuoso della trattativa

di **Claudio Sibia**

Contrattazione decentrata: l'Amministrazione vuole rivedere il salario accessorio

N

Nell'autunno di quest'anno, neanche a dirlo, i nuovi dirigenti dell'Amministrazione del

Comune di Milano ripropongono il solito tentativo di rivedere il Contratto Decentrato e quindi effettuare tagli o di diritti o al salario accessorio della Polizia locale.

Come nel 1997, 2001 e 2014 l'obiettivo rappresentato è sempre lo stesso: rivedere il salario



Claudio Sibia
SINDACATO ADL

accessorio e adeguarlo ai tempi. Non importa se i diritti acquisiti non dovrebbero essere tolti.

Stessa tiritera delle precedenti trattative contrattuali tutte risolte nei Tribunali del Lavoro, con soccombenza di dirigenti e sindaci di turno. Nel 1997 il Tribunale del Lavoro di Milano, con sentenza del 19 dicembre condannò per comportamento antisindacale il sindaco Albertini: aveva escluso dalla trattativa i sindacati dissenzienti. Il giudice, Dott. Atanasio, sospese l'applicazione del

nuovo Contratto Decentrato imposto e non discusso con i sindacati.

Nel 2001, invece, veniva disdettato l'allora Contratto Decentrato con l'imposizione della



decurtazione del salario accessorio per la Polizia locale. Con sentenza del 17 dicembre il Tribunale del lavoro di Milano condannava nuovamente la Giunta Albertini per comportamento antisindacale, ribadendo che il contratto decentrato sarebbe restato in vigore fino a quando non ne veniva stipulato uno nuovo.

Nel 2015, per l'ennesima volta, la sentenza n. 10715 del 23 dicembre condannava il Comune di Milano per comportamento antisindacale: veniva ribadito che il salario accessorio deve essere contrattato secondo le procedure previste dal Decreto legislativo 165/2001 e che la contrattazione non può essere sostituita dalle Delibere di Giunta.

Posizione dei dirigenti

In data 21 novembre 2019 viene tenuto il primo incontro con all'ordine del giorno: 'Il salario accessorio della polizia locale'.

Le premesse del Dott. Iossa Valerio, Direttore Centrale Risorse Umane, sono inequivocabili: "Non sarà più consentita la disparità di trattamento tra i lavoratori dell'ente". Non vengono pertanto esclusi possibili tagli al salario accessorio della Polizia Locale, a suo dire non in linea con il nuovo Contratto Nazionale del 21/05/2018.

Il dott. Iossa, si lasciava andare in un monologo che faceva presagire decisioni unilaterali a discapito della Polizia Locale in termini salariali. Iniziava il giro di tavolo con una serena negoziazione che agevolava lo stato di torpore della delegazione di parte pubblica. Giunta la parola ai singoli delegati RSU, il Sulpm ricordava che nell'ente è ancora in atto una Vertenza sindacale, mentre il delegato RSU Aurea elencava una serie di inadempienze da sanare attraverso il nuovo Contratto decentrato, in particolare:

- 1)** Non viene rispettato il diritto alla sede di lavoro, che invece deve essere soltanto una e quindi tutti i servizi devono iniziare e terminare presso tale sede. Il Comune risulta inadempiente riguardo gli spogliatoi non forniti nei servizi presso lo Stadio Meazza nonché per i servizi di straordinario che iniziano in via Fiamma;
- 2)** Il Comune non rispetta il Decreto Ministeriale n. 145 del 04 marzo 1987 che prevede l'obbligo di istituire le armerie in tutti i comandi, anche in quelli periferici;
- 3)** Il Comune non si è ancora adeguato al Decreto MISE 122/2017 che ha sancito il diritto dei lavoratori al ticket pasto di almeno 7

euro per ogni turno di lavoro, inoltre è stata concessa la possibilità di cumulare fino a n.8 ticket e spenderli nei supermercati;

4) In tema di diritto alle ferie, con la sentenza n. 13425 del 17/05/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che la retribuzione corrisposta al dipendente nel periodo di ferie deve contenere anche il salario accessorio. Il dott. Iossa, dimostrando di non essere abituato alle critiche da parte dei sindacati, inveiva platealmente in maniera quasi offensiva contro il delegato senza però entrare nel merito delle rivendicazioni. Asseriva in modo ingiustificato di non accettare le minacce.

Quindi nessuna considerazione alle problematiche della categoria con l'intento di proseguire con l'atteggiamento di colui che non sbaglia. La CISL rappresentata dal segretario dell'ente Mauro Cobelli, recepiva le rivendicazioni e le presentava formalmente.





Funzione Pubblica

Prot. 504/2019

Milano, 28 novembre 2019

Al Direttore Organizzazione Risorse Umane
Dott. Valerio Iossa
 Mail: valerio.iossa@comune.milano.it

Oggetto: criticità organizzative della Polizia Locale.

In data 21 novembre u.s. è iniziata la contrattazione relativa al rinnovo delle clausole del CCDI riguardanti la Polizia Locale.

Nel merito emergono alcune criticità che stanno particolarmente a cuore ai lavoratori della Polizia Locale e che per questa O.S. devono trovare applicazione nella trattativa attuale.

1. **Sede di Lavoro:** partendo dall'assunto che la sede di lavoro deve essere una sola e che tutti i servizi devono iniziare e terminare presso tale sede, vogliamo che venga trovata una soluzione per i servizi presso lo stadio Mezza e tutti quelli ad esso assimilabili;
2. **Armeria:** si ricorda quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 145 del 04 marzo 1987 che prevede l'obbligo di istituire le armerie in tutti i comandi, anche in quelli periferici;
3. **Buoni Pasto:** il Decreto MISE 122/2017 ha sancito il diritto dei lavoratori dell'ente di fruire del buono pasto del valore di almeno 7 euro per ogni turno di lavoro con la possibilità di cumulo fino a n.8 e di spesa anche nei supermercati;
4. **Salario accessorio durante le ferie:** la Corte di Cassazione con sentenza n. 13425 del 17/05/2019, ha affermato che la retribuzione corrisposta al dipendente nel periodo di ferie deve contenere anche il salario accessorio.

Siamo certi che sarà premura di codesto Ente mettere, quanto prima, all'ordine del giorno le suddette criticità e favorirne il dibattito in qualsiasi sede sia tecnica che politica volto al reciproco interesse per il benessere dei lavoratori della Polizia Locale.

Con la speranza di un cordiale riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Direttivo P.L.
 CISL FP Milano Metropoli

Il Segretario Aziendale
 CISL-FP Milano Metropoli

Mauro Cobelli

Applicazione gestionale cartellino posticipata

Si evidenzia che da oltre un anno i dirigenti del Comune stanno cercando di applicare in modo rigido il controllo delle presenze attraverso il cartellino che (da capitolato) dovrebbe essere controllato dal programma gestionale. Ebbene, dopo un anno di sperimentazione ci si trova ancora in alto mare; i conteggi relativi al

salario accessorio vengono gestiti manualmente con l'assegnazione delle quote secondo la discrezione dei singoli Comandi periferici con assoluta autonomia interpretativa delle norme contrattuali (esempio: riparametrazione delle assenze, assegnazione dei turni festivi infrasettimanali, decurtazioni per i turni non assolti). Le Sigle sindacali avevano previsto che l'organizzazione della Polizia locale di Milano sarebbe stata incompatibile con una gestione automatizzata destinata a sostituire la spunta effettuata dall'ufficiale, alla stregua delle altre forze di Polizia.

Tuttora vigente la Vertenza portata avanti dai sindacati SULPM-ADL-SGB che finora ha esposto la cittadinanza a gravi disagi e continua tra l'indifferenza dei dirigenti che piuttosto intendono mettere altra carne al fuoco e quindi continuare a esasperare la categoria.

Ulteriore prova di forza della Categoria

Riteniamo le malaugurate intenzioni di effettuare tagli al salario accessorio un ulteriore senso di irresponsabilità

ma soprattutto ingratitudine nei confronti del Corpo che ha sempre risposto egregiamente agli infiniti eventi della città. I margini contrattuali ci sono e nulla vieta di aggiungere, alle indennità del nuovo CCNL, Progetti collegati a obiettivi nonché adeguati Premi di Produttività, per garantire il salario accessorio quale legittimo diritto acquisito ma soprattutto per aggiungere anche un doveroso riconoscimento di incrementi salariali che ripristinino la dignità retributiva del Corpo, sempre più strumentalizzato dal politico di turno.

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIV n. 408

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE
Info CDS
CLAUDIO SIBILIA

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89514869

Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano**



Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento (Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaprudenza.it e www.genitori.it.

Campagna
Informativa
promossa da:



moige
movimento genitori



Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale
delle Comunicazioni



NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL
LOTTO